



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Sergio Vaccarino

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 18/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69256** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) GUTTADAURIA Salvatore (GTTSVT55C19H792W), nato a San Cataldo (CL) il 19.03.1955, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Goethe n.71, presso lo studio dell'Avv. Antonina Riccio (pec: antoninariccio@pecavvpa.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

2) CALDARONE Nicolò (CLDNCL76C17G273T), nato a Palermo il 17.03.1976, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv. ti Michele Cimino (pec: michelecimino@pecavvpa.it) e Teodoro Caldarone (avv.teodorocaldarone@legalmail.it) con cui elett.te domicilia presso i loro domicili digitali.

Uditi, nell'udienza pubblica del 10.01.2024, il Relatore Ref. Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ssa Natalia Torre, nonché gli Avv. ti Michele

Originale sentenza	€ 192,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 221,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

Cimino e Teodoro Caldarone, nell'interesse di Nicolò Caldarone, nonché l'Avv. Antonina Riccio nell'interesse di Salvatore Guttadauria.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato il 30.06.2023 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha evocato a giudizio i convenuti, meglio in epigrafe generalizzati, per ottenerne l'affermazione di responsabilità amministrativa e, quindi, la condanna al risarcimento del danno erariale pari ad euro **47.738,36**, in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (d'ora in poi ESA), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. Del nocumento erariale, i convenuti sono chiamati a rispondere in via principale, solidalmente, a titolo di dolo. Solo in subordine, a carico degli stessi è ipotizzato il titolo soggettivo di imputazione della colpa grave in relazione alle condotte omissive asseritamente tenute nella vicenda dannosa con correlativa ripartizione del pregiudizio secondo le proporzioni che seguono: quota del 70%, pari a € 33.416,85 a carico di Salvatore Guttadauria e quota del 30%, pari a € 14.321,51, a carico di Nicolò Caldarone.

I.2. Il danno erariale, secondo l'atto introduttivo, corrisponde al maggior costo sostenuto da ESA per remunerare i servizi di sgombero di una serie di capannoni industriali affidati alla ditta Express Metal di Di Franco Giuseppe in forza delle determinazioni di Commissario *ad acta*:

(i) n. 122/2020, concernente il compendio immobiliare di Corso dei Mille ed il capannone industriale, con relativa area di pertinenza, di Via Partanna-

Mondello n. 50, entrambi siti in Palermo. Questa determina ha implicato un esborso finale pari ad euro € 35.000,00, più IVA (dunque, € 42.700,00), allorché, dal costo originario del servizio pari ad euro € 43.400,00, IVA esclusa, venga detratto l'importo ricavabile dalla ditta affidataria per la vendita del materiale ferroso ritirato e surrettiziamente stimato in € 8.400,00; e

(ii) n. 151/2020 riguardante gli immobili ESA siti in Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Questa determina ha implicato un esborso finale pari ad euro € 40.000,00, più IVA (dunque, € 48.800,00), allorché, dal costo originario del servizio di euro € 50.000,00, IVA esclusa, venga detratto l'importo ricavabile dalla ditta affidataria per la vendita del materiale ferroso ritirato e surrettiziamente stimato in € 10.800,00.

I.2.1. Le articolate relazioni predisposte dal Dirigente ESA Dr. Greco - confezionate nell'assolvimento dell'incarico commissionatogli dalla Direzione Generale dell'Ente per far luce sulla criticità degli affidamenti in discorso e che avrebbe evidenziato irregolarità anche a proposito dei formulari rifiuto compilati in occasione della movimentazione del materiale prelevato presso gli immobili interessati – hanno permesso di acclarare, infatti, che l'effettivo controvalore del materiale ferroso, ricavabile dalla vendita dei mezzi/materiali ritirati dalla ditta e calcolato sia sulla base del loro effettivo peso lordo computato in tonnellate sia alla stregua al valore di mercato stimato in euro 120 per tonnellata, risultava pari:

(iii) ad euro € 25.214,85 almeno, relativamente all'affidamento di cui alla determinazione di Commissario ad acta n. 122/2020. Per tale servizio, in conseguenza, l'ESA avrebbe dovuto sostenere il minore esborso di €

20.514,85 (€ 42.700,00 - € 22.185,15) sul rilievo che il corrispettivo finale

dovuto alla ditta doveva piuttosto corrispondere ad € 18.185,15 (€ 43.400,00

- € 25.214,85) più IVA, per un totale di € 22.185,88;

(iv) ad euro € 33.114,35 almeno, relativamente all'affidamento di cui alla

determinazione di Commissario ad acta n. 151/2020. Per tale servizio, in

conseguenza, l'ESA avrebbe dovuto sostenere il minore esborso di €

27.223,51 (€ 48.800,00 - € 21.576,49) sul rilievo che il corrispettivo finale

dovuto alla ditta doveva piuttosto corrispondere ad € 17.685,65 (€ 50.800,00

- € 33.114,35), più IVA, per un totale di € 21.576,49.

II. Nella ricostruzione dell'articolata vicenda per cui è processo, l'atto

introduttivo prospetta la sussistenza di svariati profili di irregolarità che

infirmare la fase genetica come quella esecutiva di ambo le procedure,

sottolineandone l'efficienza causale rispetto al risultato diseconomico più

sopra descritto.

II.1. Per quanto sia possibile diversificare le due procedure, nei termini che

si andranno ad illustrare, l'atto di citazione premette il riferimento ad alcuni

elementi comuni agli affidamenti:

a) sotto il profilo soggettivo, oltre l'identità dell'affidatario, rileva la

signoria assunta dai convenuti su entrambi i procedimenti amministrativi.

Segnatamente: il Caldarone, all'epoca dei fatti dirigente della Regione

Siciliana con incarico di Capo di gabinetto vicario presso l'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, era stato altresì nominato, *ad interim*,

Commissario *ad acta* dell'ESA e, in tale qualità, ha adottato iniziative in

violazione del perimetro funzionale dell'incarico ricevuto (*id est* adozione

degli "atti indifferibili e/o ogni altro atto e/o procedimento di competenza

del Direttore generale la cui non evasione possa essere di danno o nocumento al buon andamento della P.A”). Inoltre, il Guttadauria, collaboratore amministrativo dell’ESA, ha svolto le funzioni di RUP con riguardo ad entrambi i procedimenti amministrativi;

b) sotto il profilo genetico, poi, entrambi gli affidamenti si ricollegano al “Progetto di Solidarietà Alimentare” con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura intese far fronte, nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19, alla necessità di sostenere/rafforzare la raccolta e la distribuzione di alimenti a favore delle strutture caritative. In adesione all’iniziativa progettuale, la Fondazione Banco Alimentare Onlus (d’ora in poi, la “Fondazione”), in data 01.04.2020, aveva richiesto (con nota prot. 83/20/gg) al Caldarone, nella duplice qualità al tempo rivestita, la concessione in comodato gratuito del citato magazzino di Via Partanna Mondello n. 50/a. Titolo, questo, che il Caldarone accordava in forza di determinazione n. 30 del 03.04.2020 (doc. 1, all. 19, allegati relazione RUP), la quale, in motivazione, evocava *“l’assoluta urgenza di assicurare operatività al predetto progetto”* nonché l’assenza di *“spese a carico dell’Ente”*. Il medesimo Caldarone proponeva quindi all’Assessorato competente (nota prot. 2975 dell’11.05.2020) – ottenendo il “visto” dell’Assessore – di accogliersi una seconda istanza della Fondazione (del 07.05.2020) volta, ora, ad ottenere sia la proroga della concessione già assentita per ulteriori dieci anni sia la concessione, ancora in comodato d’uso, di un ulteriore magazzino per assolvere alle finalità progettuali.

Veniva così individuato dal Calderone l’ex Centro di Ricerche idrogeologiche dell’ESA in Via Corso dei Mille a Palermo, già ceduto in

proprietà alla Regione, del quale si anticipava che, ai fini della sua riattazione in funzione degli scopi sottesi al Progetto, si sarebbe proceduto con somma urgenza allo sgombero ed alla dismissione di quanto ancora ivi allocato. La sequela degli atti posti in essere, di lì in poi, avrebbe infine richiamato l'emergenza Covid, oltre che pretese ragioni di urgenza e necessità ad essa correlate, al solo fine di giustificare le iniziative intraprese, senza però che all'apparente motivazione che assiste gli atti corrispondesse l'effettiva, speculare, ricorrenza dei presupposti in fatto ed in diritto richiesti *ex lege* per adottarli.

II.2. Con specifico riguardo all'affidamento disposto con determinazione n. 122/2020, il Requirente stigmatizza quanto segue:

- l'ordine di servizio n. 32 del 22.06.2020 (doc. 3, pag. 11 allegato), con cui il Caldarone nominava il Guttadauria RUP, attesta che il servizio di sgombero dei locali rispondeva ad "immanenti esigenze" prospettate dalla Fondazione beneficiaria e che il procedimento di affidamento rientrasse fra quelli urgenti ed indifferibili ascritti alla competenza commissariale in quanto preordinati a preservare il buon andamento della P.A. da ipotesi di danno. Diversamente, tuttavia, la Fondazione si era limitata a richiedere la concessione in comodato gratuito e, nel ringraziare del suo ottenimento, aveva fatto anche presente che essa stessa stava procedendo alla riattazione dei locali. Di qui, l'assunto per cui le motivazioni elevate a fondamento dell'atto risultano surrettizie e che, in conseguenza, l'iniziativa di che trattasi non fosse giustificata dal tenore dell'incarico commissariale per assenza dell'urgenza e della indifferibilità. Il complesso immobiliare di Corso dei Mille, inoltre, mai sarebbe stato utilizzato dalla Fondazione sì come attestato

dalla nota prot. 1/Ris. del 22.03.2023 del Direttore Generale dell'ESA (doc.

4 allegati) né il suo comodato d'uso sarà mai formalizzato;

- la conseguente manifestazione di interesse, pubblicata il 22.06.2020 dal Guttadauria, richiedeva alle ditte interessate un riscontro entro il 24.06.2020; la disponibilità delle medesime ad effettuare un sopralluogo per il 26.06.2020; l'obbligo di far pervenire, per il successivo 29.06.2020, un preventivo di proposta economica e delle modalità di intervento. Il tutto, però, omettendo di prescrivere agli interessati il possesso di requisiti soggettivi ed omettendo ancora di indicare le condizioni tecnico-economiche cui parametrare l'offerta. Ne è quindi disceso, inammissibilmente, che le condizioni dell'affidamento sono state di fatto rimesse alle determinazioni dei privati concorrenti, specie considerando che alcuna stima del controvalore venale del materiale ferroso da sgomberare, ad opera delle ditte, era stata effettuata *ex ante* e tanto, per giunta, contraddittoriamente rispetto a quanto ESA aveva fatto in una procedura consimile risalente a due anni addietro (doc. 1, pag. 19 allegato);

- la determinazione n. 122/2020 (del 30.06.2020) di affidamento del servizio ad Express Metal, riprodotte le apparenti motivazioni che avevano già fondato l'ordine di servizio n. 32 del 22.06.2020 e recepita la proposta favorevole del RUP, dava atto della intervenuta adesione alla manifestazione di interesse ad opera delle ditte interessate, dei sopralluoghi poi svoltisi e dell'ancora successivo invito a presentare offerte riconducibile a raccomandate ESA munite di prova di consegna. Sennonché, gli accertamenti istruttori esperiti, contrariamente a tali affermazioni (speculari a quelle più analiticamente presenti nella relazione prot. n. 8419 del

23.10.2020 trasmessa dal RUP Guttadauria, all. 2 doc. 19), hanno disvelato

che:

(a) tre operatori economici avevano aderito alla manifestazione di interesse. Per converso, la relazione del RUP allude a quattro adesioni (per due, vi sarebbe stata rinunzia successiva), di cui una riconducibile ad una ditta bresciana della quale tuttavia non vi sono tracce documentali.

Quest'ultima, dunque, non potrebbe essere stata esclusa, come indicato in relazione, anche perché la manifestazione di interesse non prescriveva alcun requisito nei partecipanti;

(b) analogamente non vi è traccia in atti – ad eccezione della registrazione al protocollo in uscita – delle raccomandate inviate alle ditte poi rinunziatarie;

(c) constano in atti, invece, due mail del 30.06.2020 di Express Metal – verosimilmente, unica ditta invitata a svolgere il sopralluogo – con cui l'operatore economico, richiamato l'esito del sopralluogo svolto congiuntamente al RUP, formula dapprima il preventivo di 35.000,00 IVA esclusa e, quindi, rettifica il medesimo precisando che l'offerta economica ivi contenuta è da intendersi *“al netto della quota ferrosa a nostro vantaggio calcolata in euro 8.400/00”* (doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 7b);

(d) nel “verbale congiunto” del 30.06.2023, intervenuto tra RUP ed impresa, vengono richiamati sia una non meglio precisata verifica congiunta ESA/ditta sia un *“elenco del materiale da demolire-rottamare convenuto tra le parti”* dal quale risulterebbe che il materiale ferroso riciclabile per la vendita fosse pari a *“105 tonnellate”*. Tuttavia, non è chiaro a cosa corrisponda l'elenco in questione, visto che l'unico elenco rinvenuto in atti è

quello denominato “*Allegato A-Verica e Raffronto*” nel quale sono indicati – in difetto, tuttavia, di ogni quantificazione del peso dei mezzi – i “*mezzi ed attrezzature fuori uso e/o non a norma di cui alla determina n. 122 del 30/06/2020*”, la quale ultima, a sua volta, è però successiva allo stesso verbale congiunto. E’ perciò altamente verosimile che il RUP non abbia verificato e quantificato preventivamente alcunché, neppure nel preteso sopralluogo svoltosi e del quale, come detto, non è vi è traccia in atti. Sta di fatto, in ogni caso, che il controvalore del materiale ferroso – individuato in 80 euro per tonnellata (ossia 8400,00 euro/105 tonnellate) – prescinde da ogni verifica delle quotazioni di mercato e costituisce il risultato del calcolo forfettario effettuato dalla ditta;

e) con il successivo atto prot. n. 5177 del 06.07.2020 (doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 9), sottoscritto dal dott. Caldarone, dal RUP Guttadauria e dal rappresentante legale della Express Metal, veniva stipulato “l’atto-contratto di affidamento”, nel quale veniva riconosciuto – e poi soddisfatto – il diritto dell’operatore economico ad un’anticipazione in acconto sul prezzo nella misura del 50% alla luce degli “*oneri economici che l’impresa ha dichiarato di dover anticipare per l’esecuzione del servizio*”. La clausola è però contraria all’art. 35 co. 18 d.lgs. 50/2016 (relativo ai soli appalti di lavori ove precede un’anticipazione sul prezzo pari al 20% massimo) ed all’art. 5 co. 1 D.L. n. 79/1997;

f) la nota prot. n. 6165 del 31.07.2020 (doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 11), con cui il RUP prende atto della certificazione di fine lavori inviata dall’operatore economico e sulla cui base si provvede alla liquidazione del saldo spettante al medesimo, richiama un “apposito sopralluogo” con cui

sarebbe stata verificata, in pari data, la “realizzazione completa del servizio”, del quale però, ancora una volta, non vi è traccia in atti. È verosimile, dunque, che l’“apposito sopralluogo” mai sia intervenuto, visto che la certificazione di fine lavori è stata inviata solo nella tarda mattinata del 31.07.2020.

II.3. Con specifico riguardo all’affidamento disposto con determinazione n. 151/2020 (relativo agli immobili dell’ex Centro Ricerche Idrogeologiche di Porto Empedocle e degli impianti di Meccanizzazione Agricola di Lercara Friddi, di Castellana, di Gela e di Caltanissetta), il Requirente stigmatizza quanto segue:

- il Guttadauria, firmandosi quale RUP, invita Express Metal (nota prot. 6017 del 28.07.2020; doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 13) a formulare offerta per il servizio richiesto prima ancora della sua nomina nell’incarico (avvenuta, in effetti, con ordine di servizio n. 45, firmato e spedito dal Caldarone il successivo 31.07.2020; doc. 3, allegato pagg. 13-14);

- l’ordine di servizio n. 45 del 31.07.2020 dà atto della indifferibilità ed urgenza del servizio sul presupposto, all’evidenza però contraddittorio, per cui i mezzi e le attrezzature in disuso presso le aree da sgomberare si trovavano qui già “*da diversi lustri*”. Con ciò, dunque, si creava artatamente il requisito di operatività della competenza del commissario *ad acta*. Il che, però, si traduceva nella strumentale utilizzazione di un modulo procedurale “indifferibile ed urgente” ai fini dell’affidamento in luogo di una procedura ordinaria da espletarsi al termine dell’incarico del Caldarone;

- per tale affidamento, inoltre, gli accertamenti delegati esperiti hanno disvelato che:

(g) il preventivo fatto pervenire (con mail del 29.07.2020 registrata al protocollo dell'Ente n. 6129 del 31.07.2020) da Express Metal quantificava la prestazione in € 40.000,00 più IVA (doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 14). L'importo in questione, per quanto sarebbe stato convenuto nel successivo verbale congiunto RUP/operatore economico del 30.07.2020 (doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all. 15), doveva peraltro considerarsi al netto della quota ferrosa (corrispondente a 130 tonnellate), di controvalore pari a € 10.800,00 e così stimato in base a "valutazione fondata su parametri indicativi". Ne segue che il valore per tonnellata del materiale ferroso ammonta ad 83 euro a tonnellata e risulta determinato in base a semplicistica operazione matematica;

(h) la determina n. 151 del 03.08.2020, recependo la proposta del RUP e nuovamente evocati i presupposti della indifferibilità e dell'urgenza, affiderà direttamente il servizio alla ditta Express Metal "che ha concluso proficuamente e a regola d'arte i lavori di sgombero" di cui alla precedente determina n. 122 del 30.06.2020. Seguirà l'atto di affidamento-contratto (prot. n. 6306 del 05.08.2020; doc. 2, all. 19, all. relazione RUP, all.17), sottoscritto dal dott. Caldarone, dal RUP Guttadauria e dall'operatore economico, comprensivo della nota clausola prevedente l'anticipazione in acconto del 50% dell'intero compenso in favore della ditta (che ne aveva fatto richiesta per le medesime ragioni già viste);

(i) corrisposta l'anticipazione prevista, con successiva nota prot. n. 6675 del 21.08.2020, il RUP, dato atto che nella medesima giornata l'affidatario aveva fatto pervenire certificazione di ultimazione del servizio e richiamati gli esiti del sopralluogo svolto per accertarne la completezza e regolarità

della sua esecuzione, attesta i presupposti per corrispondere alla ditta il saldo pattuito (cosa che avverrà con dispositivo di pagamento n. 72 e mandato di pagamento 1902, entrambi del 24.08.2020). Anche tale fase di liquidazione della spesa è affetta dalle pertinenti criticità già prospettate in relazione all'affidamento di cui alla determina n. 122/2020;

(l) i Responsabili del Nucleo di Meccanizzazione Agricola di San Cataldo (giusta propria nota prot. n. 570/I2 del 22.11.2022, doc. 2, all. 22) e del Nucleo di Meccanizzazione Agricola di Castellana Sicula (giusta nota prot. n. 252 del 22.11.2022, doc. 2, all. 22) hanno dichiarato che il servizio è stato completato dall'affidatario, rispettivamente, nelle date dell'01.09.2020 (quanto al primo sito, ove esso era iniziato in data 21.08.2020) e del 26.08.2020 (quanto al secondo). I Responsabili dei cinque compendi, inoltre, hanno tutti confermato come non vi fosse stato alcun sopralluogo preliminare all'affidamento e che il RUP, ricevuta la comunicazione di fine servizio, non aveva compiuto alcun sopralluogo per accertarne la regolare esecuzione: evenienza, quest'ultima, compatibile d'altronde con la impossibilità che il RUP, nella data del 21.08.2020, si trovasse nei sei cantieri localizzati in aree geografiche non contigue. Se ne ritrae la conclusione che i presupposti accertati dal RUP nella nota prot. n. 6675 del 21.08.2020 (di liquidazione del saldo della prestazione) non sussistessero e, ancora, la conclusione per cui è da considerarsi inattendibile anche la comunicazione di fine servizio fatta pervenire dalla ditta;

(m) con nota n. 364 del 21.11.2022 (doc. 2, all. 22), il Responsabile del Centro di Meccanizzazione di Porto Empedocle ha riferito, peraltro in conformità alla documentazione acquisita (vale a dire quattro e-mails da lui

inviata il 25 maggio 2020), che nel maggio 2020 – dunque, anteriormente, sia all’avviso pubblico culminato nella determina n. 122/2020 sia alla richiesta del RUP (prot. 6017 del 28.07.2020) rivolta ad Express Metal di far pervenire offerta/preventivo - un dipendente ESA (tal Di Matteo, all’epoca dei fatti assegnato all’ufficio di staff alle dirette dipendenze dell’organo di rappresentanza dell’Ente) ed il legale rappresentante della Express Metal (il Di Fresco) si erano recati presso il Centro di Porto Empedocle per visionare i mezzi e le varie attrezzature in carico al centro.

III. L’atto introduttivo illustra poi le funzioni del RUP e del Direttore Generale ESA; rimarcato l’apporto causativo dei convenuti al prodursi del danno contestato e valorizzati gli elementi che suffragherebbero il titolo soggettivo di imputazione alternativamente prospettato (pp. 28-35), si sofferma doviziosamente sulle ragioni che, all’esito della disamina delle documentate controdeduzioni fatte pervenire dagli invitati, non avrebbero consentito una rimeditazione dell’originaria contestazione pre-processuale. Conclude, per questa via, nei sensi riassunti in apertura di narrativa.

IV. In data 21.12.2023, il Guttadauria ha versato in atti memoria difensiva. Premesse talune puntualizzazioni in fatto, il convenuto conclude per la reiezione della domanda attrice in ragione della insussistenza delle condotte contestategli, per difetto del loro carattere antigiusuriero e, infine, per assenza della colpa grave.

IV.1. In ordine alla rettifica della narrativa contenuta in citazione, il comparente precisa che:

- nell’adottare la determinazione n. 30 del 30.04.2020, il Caldarone ebbe a sentire il dirigente responsabile del Servizio Meccanizzazione Agricola (dr.

Franco Greco) nonché il responsabile del Servizio Patrimonio a proposito della idoneità della struttura richiesta dalla Fondazione e che, nel periodo 04.3.2020 al 28.4.2020, egli era assente dal servizio per infortunio;

- rispetto alla nota prot. n. 2975 dell'11.05.2020 (comunicata all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore, al Dirigente generale del Dipartimento regionale Sviluppo rurale e al Dirigente del Servizio 4 responsabile del controllo sulla legittimità degli atti dell'E.S.A.), con cui il Caldarone dava seguito all'istanza della Fondazione datata 07.05.2020, l'Assessore competente si era espresso nel senso del totale accoglimento della domanda del privato a mezzo, appunto, del visto apposto. Da qui, dunque, avrebbe preso abbrivio il procedimento finalizzato a rendere disponibili, con l'assoluta urgenza imposta dalla pandemia, le strutture richieste e nelle quali risultavano allocati numerosi mezzi e attrezzature dell'E.S.A. fuori uso e da movimentarsi altrove;

- l'ordine di servizio n. 32 del 22.06.2020 (di sua nomina a RUP ed a cui non gli sarebbe dato sottrarsi) preciserà espressamente che, nel sito di Corso dei Mille di Palermo, si era già provveduto (nel 2018) alla dismissione ed alla vendita di tutto il materiale ferroso avente valore commerciale. In conseguenza, all'epoca dei fatti contestati, il materiale ancora presente presso i compendi immobiliari di Corso dei Mille e Partanna-Mondello era invendibile (ex artt. 23 e 72 del D.lgs. 81/2008) e difficilmente quantificabile nell'effettivo valore. La sua movimentazione costituiva per ESA, anzi, una fonte di costo piuttosto che di guadagno. Pertanto, le situazioni che fungevano da presupposto dell'asta pubblica del 2018 (in relazione alla quale, peraltro, la somma incamerata da ESA fu pari ad euro € 65.061,54 e

non ad euro €. 119.790,00) e dell'affidamento del 2020, sono fra loro

assolutamente incomparabili, anche perché quest'ultimo matura in contesto

pandemico. Sull'ordine di servizio in questione, il Dr. Greco, che all'epoca

dei fatti contestati era dirigente del Servizio di Meccanizzazione e che oggi

forma la relazione che accredita il danno erariale, non mancò di esprimere il

suo parere tecnico favorevole e, ciò, a dispetto del potere/dovere di controllo

intestatogli sull'operato del RUP;

- con riguardo alla procedura seguita per l'affidamento del servizio sotto

soglia (ex art. 36 d.lgs. 50/2016) che qui occupa, delle quattro ditte

(Traslochi Scabelli Groups di Flero-Brescia; Metal Transport; Express

Metal; Gold Metal) che avevano riscontrato l'avviso pubblicato il

22.06.2020 sul sito web di ESA, tutte furono invitate al sopralluogo del

successivo 29.06.2020 ad eccezione della Traslochi Scabelli Groups di

Flero-Brescia, in effetti, rimasta esclusa perché non aveva indicato *“su quale*

ditta/e avvalersi in loco per l'effettuazione del servizio”. Delle lettere

raccomandate a/R, volte alla convocazione al sopralluogo delle compagini

ammesse, consta in atti schermata del protocollo ESA in uscita ma non la

comprova documentale dell'invio in quanto la documentazione è stata

prelevata dai militari della G.d.F. che, ad oggi, non l'hanno restituita.

L'unica ditta che si presentò al sopralluogo risultò Express Metal di

Palermo;

- il verbale congiunto RUP/Express Metal, successivo alla presentazione del

preventivo dell'operatore economico e al chiarimento reso sul tenore

dell'offerta presentata, precisava che il materiale ferroso riciclabile poteva

quantificarsi in linea di massima - secondo l'elenco del materiale da

demolire convenuto tra le parti e ad alcuni parametri indicativi (peso approssimativo dei mezzi risultate da libretti d'uso ecc.) - in circa 105 tonnellate alla quotazione di mercato (Londra e New York) di circa 80 dollari (80euro) a tonnellata: peso, peraltro, prossimo a quello verificato delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (109 tonnellate). Lo stesso, poi, dava atto che le attività di trasporto, smontaggio, sezionamento, smaltimento, recupero del materiale vendibile come rottame di metallo, fossero dispendiose e laboriose anche in considerazione del fatto che i veicoli industriali da dismettere sono classificati come rifiuti pericolosi;

- la proposta di affidamento da lui formulata quale RUP della procedura, recepita poi dalla determinazione n. 122/2020, recava i favorevoli pareri di regolarità tecnica (del Dr. Greco) e contabile (del Dr. Giuseppe Muscarella);

- relativamente agli ulteriori siti delle ex Ricerche idrogeologiche e della Meccanizzazione Agricola, l'ordine di servizio Caldarone n. 45 – adottato sulla base della proposta del dirigente del Servizio di Meccanizzazione Agricola, Dr. Franco Greco e che lo nominava, senza sua possibilità di rifiuto, come RUP della seconda procedura di affidamento dal 27.07.2020 – fu protocollato il 31.07.2020 solo per carenze di organico;

- la richiesta rivolta ad Express Metal (nota prot. n. 6017 del 28/7/2020) di formulare il preventivo del servizio di sgombero dei siti ESA localizzati nelle diverse Province avviene ai sensi del combinato disposto del d.lgs.50/2016 (art. 36) e del D.L. 76/2020;

- la proposta del RUP di affidamento alla ditta consultata risultò

anch'essa assistita dai favorevoli pareri di regolarità tecnica (del Dr. Greco) ed economica (del Dr. Giuseppe Muscarella) e fu recepita dalla determina Caldarone n. 151 del 3 agosto 2020. Inoltre, con le note prot. nn.6415/16/17 del 6 agosto - a firma congiunta del R.U.P, del Dirigente di Servizio M.A. Dr. Franco Greco e del Commissario ad acta f.f. Direttore generale – i responsabili dei medesimi siti provinciali furono invitati ad assicurare la collaborazione necessaria ai fini della esecuzione del servizio, in particolare per integrare i sopralluoghi e le visite effettuate dal R.U.P. e per constatare il corretto espletamento dei lavori in corso d'opera. Di talché, prendendosi atto che il RUP non potesse ovviamente essere presente in tutti i siti, si diede corso, con ciò, alla delega espressa in favore dei Responsabili delle altre province, i quali, in effetti, risultarono presenti al momento della consegna del materiale all'affidatario.

IV.2. Alla luce delle premesse sintetizzate, questo componente prospetta che il suo operato, oltre che pienamente legittimo e costantemente sovrinteso senza obiezioni dal Dirigente del Servizio dr. Greco, sia stato strumentale alla realizzazione degli obiettivi di celerità ed efficienza presupposti alla situazione emergenziale in atto. Nel contesto operativo di riferimento, e nella impossibilità di effettuarsi uno smembramento *in loco* dei mezzi oltre che la pesatura del materiale ferroso puro, si era fatto correttamente ricorso a parametri indicativi (peso dei mezzi e delle attrezzature risultanti nei libretti, ricerche via internet, calcolo approssimativo del materiale non ferroso da scartare) e si era pervenuti, per l'effetto, ad una valutazione prossima al peso che risulta “*nella pesatura finale attinente alla fase finale del processo di demolizione-rottamazione*”. Infatti, alla stregua dell'elenco del materiale da

demolire convenuto tra le parti, il materiale ferroso ricavabile approssimativamente dalla rottamazione (parametro questo, si puntualizza, irriducibile a quello del materiale ritirato dall'impresa) venne quantificato in circa 105 tonnellate (valore sostanzialmente in linea con le 109 tonnellate di peso ricavate dai formulari di rottamazione in sede di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo). Così stando le cose, in buona sostanza, l'impianto accusatorio risente negativamente di relazioni approssimative e di dati in alcun modo utili per istituire raffronti comparativi con il caso di specie. L'addebito relativo al controvalore economico del ferro definito a vantaggio e convenienza del privato affidatario è anch'esso privo di fondamento. Il prezzo relativo, infatti, fu stabilito in concreto in base alle quotazioni ufficiali di mercato. Precisamente, la quotazione media del metallo ferroso puro alla borsa di Londra (London Metal Exchange) e di New York, nel periodo aprile/giugno, si attestava mediamente sugli 80 dollari statunitensi a tonnellata (quotazione Exchange rates.org – 1 dollaro statunitense =0,89012 euro in data 30.06.2020 – quotazione Banca d'Italia – 1 dollaro statunitense =1,1198 in data 30.06.2020) per cui, in media, risultava una corrispondenza di circa 80 euro a tonnellata. Del resto, la quotazione dei rottami ferrosi è soggetta a frequenti ed importanti oscillazioni di mercato, talora addirittura quotidiane; e, d'altronde, la quotazione del ferro vecchio non puro, ovvero composito con altri materiali, è di gran lunga inferiore al ferro puro specialmente se il metallo è ricavabile all'esito di una complessa e laboriosa operazione di separazione delle componenti non ferrose. Tali evenienze smentiscono l'assunto concernente i maggiori guadagni conseguiti dalla ditta. Il fatto che

Metal Express abbia ricavato euro 179,54/tonnellata anziché euro 80,00/tonnellata – a proposito in particolare dei mezzi ed attrezzature siti negli immobili interessati dalla determina n. 122/2020 – dipende, direttamente, dalle riferite oscillazioni di mercato cui il Guttadauria è evidentemente estraneo.

IV.3. Richiamati, inoltre, gli indici ricavati dalla giurisprudenza contabile per concretizzare la colpa grave degli agenti, il convenuto esclude la sussistenza del titolo soggettivo gravemente colposo di imputazione della responsabilità amministrativa a suo carico.

V. In data 21.12.2023, ha altresì prodotto in atti documentata memoria il Caldarone, concludendo per il rigetto della domanda introduttiva.

V.1. Nel contestare la dinamica dei fatti posta a fondamento della domanda attrice, il comparente documenta in atti, anzitutto, che, all'esito della conclusione delle indagini preliminari svolte dalla competente Procura della Repubblica sulla vicenda, il P.M. penale non ha inteso esercitare l'azione penale nei suoi riguardi. Anzi, nel richiedere il rinvio a giudizio (all. 6) del Guttadauro in concorso con il legale rappresentante di Metal Express per i reati ad essi contestati, il P.M. penale ha ritenuto che egli, nella sua qualità di Commissario *ad acta*, sia stato piuttosto tratto in errore allorché ebbe ad apporre le proprie firme in alcuni atti della procedura di affidamento.

V.2. Con specifico riferimento alla ritenuta pretestuosità delle motivazioni poste a sostegno della decisione di provvedere allo sgombero del complesso immobiliare sito a Palermo in Corso dei Mille, oppone che la legittimità degli atti posti in essere discende dall'attenta considerazione del contesto fattuale e giuridico in cui matura la loro adozione. In questa prospettiva, il

convenuto prospetta che l'ESA – costituente ente sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione Siciliana per il tramite dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - si trovò pienamente inserito nel rapporto istituzionale instauratosi tra la Fondazione, lo stesso Assessorato regionale dell'Agricoltura nonché il Comune di Palermo costituito in forza del progetto di "Solidarietà Alimentare" ideato, a sua volta, per far fronte all'emergenza da Covid-19. In particolare, evidenzia che entrambe le istanze della Fondazione dell'01.04.2020 e del 07.05.2020 transitarono alla sua mail istituzionale e non a quella personale e, ancora, che esse si inscrivono plasticamente nelle finalità sottese al superiore Progetto. La determinazione n. 30 del 03.04.2020 di concessione del comodato relativo al magazzino di Via Partanna-Mondello n. 50/a, da lui formata, richiama in effetti come suo presupposto il Progetto Solidarietà Alimentare promosso dall'Assessorato vigilante e la necessità di consentirne la realizzazione. Questa stessa determinazione ed i suoi presupposti orienteranno, a loro volta, la successiva decisione di esitare favorevolmente la seconda istanza della Fondazione (del 07.05.2020) di ottenere un secondo immobile, con superficie pari a *"non meno di 800-1000 mq"* e preferibilmente sito in Palermo, da adibire a sede di stoccaggio delle derrate alimentari. La disamina di questa istanza, sottolinea il comparsente, rimuove i dubbi prospettati dalla contestazione accusatoria dappoiché non solo permette di coglierne il collegamento con il richiamato Progetto di solidarietà alimentare, laddove opera specifico riferimento all'incremento delle persone assistite a causa della pandemia, ma pure esprime chiaramente la effettiva necessità della Fondazione di disporre di un nuovo immobile per

stoccare le derrate identificandone, altresì, localizzazione e quadratura. La successiva nota a sua firma, datata 11.5.2020 (cfr.doc. 10), che istruiva l'istanza in argomento ed apprestava una composita soluzione alle esigenze da essa rassegnate, fu conseguentemente portata a conoscenza degli interlocutori istituzionali coinvolti nel Progetto (Assessore e strutture regionali competenti), ottenendo dall'Assessore regionale all'Agricoltura il *"visto si condivide"*. L'assenso regionale così esplicitato, dunque, si estendeva sia alla condivisibilità dei presupposti istituzionali, valorizzati dall'istanza della Fondazione, sia alle doverose attività di sgombero, ipotizzate in nota, per riattare il compendio di Via dei Mille in Palermo individuato come funzionale allo scopo. Nessuna censura di illegittimità, pertanto, meritano gli atti da lui posti in essere tanto sotto il profilo dell'adequata motivazione, quanto sotto quello della sicura ascrizione alle competenze del Commissario ad acta per trattarsi di atti indifferibili ed urgenti. Peraltro, che il compendio di Via dei Mille andasse sgombrato con urgenza è questione già presente agli atti ESA, sì come accredita l'ordine di Servizio n. 57/2017 al quale non si diede seguito per assenza di provvista economica. Di qui, l'impossibilità di ritenere artefatte le motivazioni che informano le determinazioni assunte nel 2020. Irrilevante ai fini accusatori, poi, è l'evenienza che alla concessione dell'immobile in questione non sia seguita la contrattualizzazione del comodato. Il contratto conseguente doveva infatti intervenire con l'amministrazione regionale, proprietaria dell'immobile. In ogni caso, la mancata stipula è fatto che temporalmente si colloca solo ad intervenuta cessazione del suo incarico.

V.3. Anche il Caldarone esclude ogni analogia o equiparabilità fra l'asta

pubblica del 2018 e l'operazione di sgombero del 2020 che hanno interessato il compendio di Via dei Mille. Il materiale coinvolto nella prima era costituito da materiale ferroso puro, costituiva oggetto della vendita e non poteva che determinare per ESA un ricavo. Diversamente, la seconda operazione si è tradotta nel trasporto, sezionamento, demolizione e rottamazione di trattori e mezzi agricoli pesanti, integrante, per ESA, un costo. Secondo il convenuto, poi, se una qualche sottostima del valore del materiale ferroso da sgomberare presso il sito di Via dei Mille sia realmente ipotizzabile, in termini tali da incidere sul prezzo del servizio affidato, ciò è questione che chiama in causa esclusivamente le competenze non sue ma del RUP.

V.4. In ordine all'affidamento del servizio di sgombero dei siti ubicati nelle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta, che il convenuto rammenta poggia su presupposti differenti rispetto a quelli che informarono l'analoga operazione relativa ai compendi di Via Partanna-Mondello e di via dei Mille, il Calderone è dell'avviso che le pertinenti determinazioni rientrassero pienamente nella competenza commissariale. Ciò perché se i materiali presenti nei siti in questione costituiscono per definizione normativa (ex d.lgs. 52/2006 a proposito dei veicoli fuori uso) rifiuti pericolosi e, in ogni caso, ragione di inquinamento e degrado ambientale, la decisione di disporne lo sgombero non può che costituire atto indifferibile ed urgente. Il fatto che alla loro rimozione non si sia provveduto nel passato, a cagione della eventuale inerzia dei predecessori nell'incarico di direttore generale, non costituisce ragione che elide l'attualità dei presupposti di urgenza ed indifferibilità che sono stati espressamente elevati a motivazione degli atti

posti in essere. Salvo che non si muova – come fa la Procura – da un pregiudizio verso la figura del Commissario *ad acta*. Nella misura in cui l’addebito dell’Ufficio di Procura nuovamente ipotizza una “complicità” Commissario ad acta/RUP a proposito dell’affidamento di che trattasi, il Calderone si richiama alle considerazioni già sopra enunciate.

V.5. Alla luce dei rilievi difensivi nel complesso svolti, il convenuto esclude, poi, la ricorrenza dell’elemento soggettivo di responsabilità amministrativo-contabile.

V.5.1. Circa l’ipotizzato concorso doloso dei comparenti, segnatamente ricollegato in citazione all’assunto per cui l’operato semestrale del Commissario ad acta sarebbe stato motivato dalla “fretta” di compiere le operazioni di sgombero al fine di “assicurare alla Express Metal il massimo vantaggio possibile in pregiudizio dell’ESA” attraverso l’avallo delle condotte del RUP (pag. 31 della citazione), il Caldaroni obietta che:

- non ricorre alcuna prova, neppure presuntiva, della sua “consapevolezza e la volontà di violare gli obblighi cui era tenuto per il ruolo rivestito”, attesa la piena legittimità degli atti da lui formati;

- la nomina del Guttadauria a RUP dei procedimenti di affidamento era sostanzialmente obbligata perché logicamente connessa alle funzioni di responsabile del Centro della Meccanizzazione agricola di Palermo che il medesimo svolgeva all’interno dell’ESA nonché per aver questi svolto il medesimo incarico in occasione della procedura del 2017 non ultimata per assenza di risorse economiche;

- è il RUP ad essersi occupato dello svolgimento delle procedure, essendosi lui limitato all’adozione delle determine nn. 122 e 151 del 2020 ed alla

nomina del RUP;

- l'esercizio dell'azione penale ne ha conclamato la estraneità ai fatti

contestati, escludendo ogni complicità con il RUP;

- dubbia è poi l'attendibilità della dichiarazione del Responsabile del Centro

di Meccanizzazione di Porto Empedocle laddove riferisce che il dipendente

ESA Di Matteo unitamente al legale rappresentante di Metal Express si

sarebbero recati presso il Centro in questione già nel mese di maggio 2020.

Non solo fra tutti i Responsabili dei Centri provinciali, il dichiarante è stato

l'unico a riferire della circostanza in questione. Ma il tenore della

dichiarazione resa stride, sotto il profilo temporale, con l'evenienza per cui

risale al 7 maggio 2020 l'istanza di un nuovo sito di stoccaggio all'ESA e

rimonta all'11.5.2020 l'interpello da lui rivolto all'Assessore all'Agricoltura.

V.5.2. Infondata altresì è la contestazione accusatoria che individua nella sua

condotta la colpa grave alla stregua degli assorbenti compiti istruttori

assegnati ex lege al RUP (art. 6 L. 241/90; artt. 7 L. 109/1994 e 7 DPR

554/1999; artt.10 co. 3 d.lgs. 163/2006 e 9 R.D.207/2010; art. 31 d.lgs.

50/2016). Richiama a suffragio giurisprudenza contabile asseritamente

favorevole (C. conti, App. Sicilia, n. 144/A/2021; Sez. Calabria, sent.

422/2020; Sez. Sardegna, sent. n. 214/2016; Sez. Marche, sent. 134/2013).

Analogamente, alla luce dell'effettivo *punctum prurens* della vicenda

dannosa – che attiene alla valutazione del valore del ferro e/o della sua

pesatura - il convenuto richiama, ad ulteriore suffragio della insussistenza

dell'elemento soggettivo di responsabilità, il combinato disposto degli artt. 7

L.R. S. 10/2000 e 10 d.lgs. 165/2001. Nella medesima prospettiva, il

Caldarone rammenta di aver peraltro potuto confidare nei pareri favorevoli

di regolarità tecnica resi dal Dr. Greco, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Meccanizzazione, del quale ultimo, peraltro, stupisce il contraddittorio contegno tenuto e la cui posizione avrebbe imposto più penetranti approfondimenti.

VI. All'udienza del 10.01.2024, le Parti, come da verbale di udienza, hanno ampiamente discusso le proprie tesi difensive e replicato a quelle avversarie.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia devoluta al suo esame.

1.1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) discende dalla trasformazione (art. 1 L.R.S. n. 21/1965) dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia – già qualificato *ex lege* come persona giuridica di diritto pubblico sottoposta alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (art. 1 L. R. S. n. 21/1959) – ereditandone le attribuzioni. Queste ultime, nel tempo, hanno formato oggetto di ampliamento e precisazioni (cfr., per esempio, art. 2 della L.R.S. n. 21/1965; art. 1 co. 2 e 3 del suo Statuto approvato con DPRS del 21.01.1966, n. 108-A in GURS n. 21/1966), fino a ricomprendervi limitati servizi erogati dietro corrispettivo. Immutata ne è rimasta, però, la natura di persona giuridica di diritto pubblico e la sua soggezione alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (art. 1 co. 1 dello Statuto). Al pari di ogni altro Ente di sviluppo agricolo (Cass. nn. 10326/1990; 9970/1996; 13481/2002; n. 11163/2008), anche ESA, inoltre, costituisce Ente pubblico non economico in considerazione dei compiti istituzionali prevalentemente perseguiti (Cass.,

sez. I, n. 13481/2002 muovendo dall'art. 2 L.R.S. n. 21/1965 cit.). In base al combinato disposto degli artt. 25 L.R.S. n. 21/1965 e 21 dello Statuto ESA, poi, nella prima sezione del bilancio dell'Ente vanno iscritte entrate e spese correlate al funzionamento dell'Ente; mentre, ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto, per tale finalità si provvede attraverso le risorse appostate nella richiamata prima sezione per come derivanti da finanziamenti di fonte statale e/o regionale.

1.2. La prospettazione del Requirente (dirimente ai fini dell'art. 386 c.p.c.: *ex plurimis*, Cass., SS. UU. ord., 30978/2017; Id., 16641/2019) è nel senso che, in occasione dell'esercizio delle funzioni ad essi intestate in base alle norme organizzative interne, gli agenti amministrativi convenuti abbiano procurato un risultato diseconomico per l'Ente di appartenenza attraverso la sotto-stima del valore del materiale ferroso prelevato dalla ditta affidataria del servizio di sgombero di capannoni in disponibilità ESA. Il *petitum* sostanziale, in altri termini, è volto allora a denunciare l'indebito utilizzo di risorse (quelle, cioè, che avrebbero dovuto sopravanzare in ipotesi di effettiva o corretta stima del materiale ferroso) che, in quanto funzionali ad appagare esigenze istituzionali dell'Ente e per quanto più sopra precisato a proposito della loro derivazione ai sensi dello Statuto, sono senz'altro pubbliche. E poiché, per costante indirizzo del Giudice del riparto, ciò cui bisogna avere riguardo, agli effetti dell'affermazione o negazione della giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilità erariale, è la finalità pubblica delle risorse e la natura del danno, quest'ultimo inteso come distorsione da tale pubblica destinazione delle risorse, il *petitum* sostanziale prospettato fornisce il risolutivo criterio di radicamento della *potestas*

iudicandi del plesso giurisdizionale adito (in tema di enti pubblici non economici, cfr., recentemente, Cass. SS. UU. n. 1779/2022, punto 16 anche per la sintesi dei principi giurisprudenziali di riferimento *in subiecta materia*; a proposito degli Enti di sviluppo agricolo, in particolare, cfr. Cass. 15458/2007), restando secondaria, se non indifferente, la natura (pubblica economica o non economica; cfr. Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667) dell'Ente ovvero la forma (pubblica o privata: cfr., *ex plurimis*, Cass. SS.UU. 25138/2014, con richiami) del soggetto danneggiato.

2. Nel merito, l'azione recuperatrice è meritevole di accoglimento, nei termini che si vanno ad esporre, limitatamente alla contestazione principale rivolta al Guttadauria. Viceversa, deve addivenirsi alla declaratoria di esenzione da responsabilità amministrativa, dolosa o colposa, del Caldarone.

3. Occorre muovere dalla verifica dell'esistenza e della consistenza del danno erariale (C. conti, III, sent. n. 2/2020; questa Sezione, sentt. nn. 847/2020; 158/2022; 256/2023; 348/2023).

3.1. Ferme talune necessarie rettifiche di calcolo, il Collegio ritiene che la metodologia fatta propria dal Requirente per individuare *an* e *quantum* del danno erariale risarcibile sia corretta e capace di resistere alle obiezioni sollevate dal (solo) Guttadauria. L'Ufficio di Procura, sul punto, si richiama alle relazioni confezionate dal Dr. Greco (prot. 9813 del 23.11.2020, a proposito dell'affidamento di cui alla determina n. 151/2020, nonché prot. 10226 del 21.12.2020 quanto all'affidamento di cui alla determina n. 122/2020: cfr. all. 4 e 5 alla segnalazione di danno dei revisori ESA, costituente allegato al doc. 1 della produzione dell'Ufficio di Procura), estrapolandone, plausibilmente, il solo controvalore della quota ferrosa

vendibile ed oggetto di stima dal Dirigente ESA. Ritendendola infatti passibile di valutazioni soggettivistiche, il P.M. contabile abbandona una seconda, ulteriore e più gravosa, opzione di stima che il Greco formula in rapporto al controvalore di cessione al pubblico di alcuni mezzi presenti nelle aree sgombrate (es. mezzi di interesse per antiquari o per imprenditori siciliani). A loro volta, le relazioni interne, con riferimento ad ambedue gli affidamenti, ri-quantificano il controvalore della pertinente quota ferrosa vendibile, rettificando i valori sia del prezzo di cessione (stimato in 120 euro a tonnellata sulla base delle quotazioni di “mercato del periodo” estratte da www.borsinorifiuti.com, utilizzate dal Dirigente nella relazione del 23.11.2020 e poi mantenute ferme in quella, successiva, del 21.12.2020) sia delle quantità sgombrate (che passano da 130 a 276 tonnellate relativamente all'affidamento di cui alla determina n. 151/2020 e da 108 a 152,65 tonnellate quanto all'affidamento disposto con determina n. 122/2020). A tale ultimo riguardo, in particolare, il Dirigente ESA ravvisa la inattendibilità delle quantità riportate nei verbali congiunti del 30.06.2020 e del 30.07.2020 (pp. 39, 42 dell'all. al doc. 1 cit.) e comunque negli appositi elaborati tecnici redatti dal RUP (ivi, p. 39 e 66 e ss.), muovendo dal condiviso assunto della insufficienza, incongruità o incoerenza della documentazione tecnica formata dal Guttadauria e comunque presente al fascicolo delle procedure (esemplificativamente, macroscopico è il caso della sottostima del peso a demolizione della motrice del veicolo IVECO Magirus coinvolto nella procedura di cui alla determina n. 122/2020; o, in relazione alla procedura della determina n. 151/2020, sintomatico è il caso dei materiali consegnati dal Responsabile del Centro di Porto Empedocle). Per l'effetto, gli elaborati

in argomento provvedono alla ricostruzione induttiva delle quantità di materiale effettivamente prelevate dall'affidatario; e, in questa rielaborazione, il Greco si serve di approcci "ispettivi" ed elementi eterogenei ma convergenti, costituiti, a seconda dei casi, dai formulari rifiuti esistenti in atti (incrociandone validamente i dati con gli elaborati tecnici richiamati) ovvero che avrebbero dovuto esistere in atti; dalle relazioni trasmesse dai Responsabili dei Centri, i quali riferiscono sui materiali effettivamente consegnati; dai repertori fotografici e dalla memoria documentale ESA. Si giunge, per questa via, ad enucleare conclusioni tecnico-estimative – comprensive, quando ne ricorrono i presupposti, della valorizzazione di elementi a favore dell'operato del RUP (così per il divieto di vendita in Italia dei trattori agricoli) - che il Collegio fa proprie in quanto immuni da vizi logico-giuridici né significativamente avversate dalle argomentazioni difensive del Guttadauria. In effetti, quest'ultimo:

(i) infruttuosamente, e per più ragioni, invoca il valore di 109 tonnellate asseritamente verificato delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo come comprova della correttezza del peso del materiale ferroso rivendibile indicato nel verbale congiunto del 30.06.2020. Anzitutto, il dato evocato si riferisce ai soli immobili di cui alla determina n. 122/2020 (Via dei Mille e Via Partanna-Mondello) e, quindi, non pone in discussione la sotto-stima dei materiali presenti negli altri compendi interessati dalla determina n. 151/2020. Inoltre, stante l'unitarietà della contestazione penale (che avvince cumulativamente la sottostima occorsa nei due affidamenti) ed attesa, ancora, la natura dei reati ipotizzati a carico di tale comparente (concorso in peculato ex art. 314 c.p.c. e falsità ideologica in

atto pubblico ex art. 479 c.p.), il dato quantitativo in discorso è, a ben riflettere, privo di risolutivo significato ai fini del configurarsi delle fattispecie incriminatrici. Ne segue che il tenore della contestazione penale rivoltagli non dimostra seria attitudine a mettere in discussione quella del P.M. contabile, ove, per converso, il dato è certamente fondamentale. Ferma restando, in ogni caso, la nota autonomia fra procedimento/processo penale e processo contabile. Infine, poiché il convenuto è anche destinatario della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (all. 6 alla produzione Caldarone), il principio di prossimità della prova discendente dall'art. 2697 c.c. imponeva al Guttadauria di depositare, in questo giudizio, gli atti penali ritenuti di rilievo, onde accreditare la tesi difensiva per cui il valore di 109 tonnellate (indicato nell'all. 6 appena citato) costituisce il risultato di una effettiva rimeditazione tecnica, effettuata in sede di indagini penali, della pesatura del materiale ferroso piuttosto che il risultato di diversa evenienza. In sintesi, l'assenza di risultanze probatorie per avversare, in linea tecnica, quelle offerte dal Requirente – ed alla cui produzione era tenuto il convenuto - conduce il Collegio a confermare il quantitativo di 152,65 tonnellate relativo all'affidamento disposto con determina n. 122/2020 per come motivatamente stimato dal Greco. Non forma oggetto di specifica contestazione, invece, il quantitativo di materiale coinvolto nella procedura di cui alla determina n. 151/2020;

(ii) non meno inefficacemente si richiama alla asserita considerazione delle quotazioni di mercato (Londra e New York) di circa 80 dollari a tonnellata ovvero di “parametri indicativi” consistenti nel peso approssimativo dei mezzi risultante “dai libretti d'uso”; nelle “ricerche via

internet; nel calcolo approssimativo del materiale non ferroso da scartare”.

Gli atti di rilievo dei due procedimenti amministrativi (verbali congiunti ed

allegati A di “verifica e raffronto”, come nel complesso le relazioni RUP:

cfr. allegati al doc. 2 del fasc. di Procura), al pari di insussistenti pertinenti

produzioni in questo processo, non restituiscono indici di prova del fatto che

siano stati valorizzati dal RUP, con il doveroso dettaglio oggi prospettato, i

parametri di valore e di quantità cui il Guttadauria allude in comparsa. Ai

limitati fini della verifica della plausibilità logico-giuridica della tesi

difensiva del convenuto, deve diversamente osservarsi, d'altronde, che i

verbali congiunti del 30.06.2020 e del 31.07.2020 (in allegato al doc. 2 e da

questo comunque riportati integralmente) operano solo generico riferimento,

e con formula all'evidenza stereotipata, a “*parametri indicativi del recupero*

del valore commerciale del materiale”. Ma, sottolinea il Collegio, trattasi di

formula posticcia e di comodo per giustificare il diritto di ritenzione della

componente ferrosa da sgomberare (nonché la sua quantificazione) oggetto

di inammissibile riconoscimento in favore dell'affidatario negli stessi

“verbali congiunti”. In tema, non può ignorarsi che:

- le offerte presentate da Metal Express per lo svolgimento del servizio

richiesto dall'Ente, attraverso la prima mail del 30.06.2020 (procedura di cui

alla determina n. 122/2020) ed attraverso la mail del 30.07.2020 (procedura

di cui alla determina n. 151/2020), non alludevano al trattenimento del

materiale sgomberando;

- il riconoscimento del diritto di ritenzione del materiale avviene in

recepimento, nel caso del primo affidamento, della “precisazione” contenuta

nella seconda mail della ditta, datata anch'essa 30.06.2020, e, nel secondo

affidamento, di quella rappresentata dal futuro affidatario (così il verbale congiunto del 30.07.2020). Trattasi, però, non di “precisazioni” ma di inammissibili modifiche sostanziali dell’offerta già presentata (determinando le stesse, per vero, una lievitazione del corrispettivo del servizio sul rilievo che alla sola originaria componente economica si aggiunge quella in natura). Queste modifiche, d’altronde, non erano abilitate dagli atti di avvio delle procedure di affidamento (ossia l’avviso del 22.06.2020 e la richiesta di preventivo prot. 6017 del 28.07.2020: all. 7 e 13 degli allegati al doc. 2 cit.) e, a proposito del primo di essi per il quale era stato avviato un confronto concorrenziale (avviso del 22.06.06.2020 cit.), più stridente ancora è la violazione dei principi di concorrenzialità che la modifica in questione perpetra: il diritto di ritenere il materiale ferroso rivendibile, infatti, avrebbe dovuto costituire termine o condizione dell’affidamento esplicitato *ex ante* nell’avviso pubblico;

(iii) da ultimo, ma ancora inefficacemente, viene evocata “la laboriosa e costosa attività di trasporto, smontaggio e disfacimento” di competenza dell’operatore economico e di cui vi è traccia nei soli “verbali congiunti” ma mai nelle offerte della ditta. Ora, in disparte dal rilievo che di tale attività non risultarono precisati né la natura né l’incidenza economica, rimane assorbente la circostanza che essa fosse da intendersi già ricompresa nell’oggetto dell’affidamento (consistente: (a) secondo l’avviso del 22.06.2020, nello sgombero del compendio immobiliare di via dei Mille e del capannone di via Partanna-Mondello nei quali “*sono presenti attrezzature fuori uso e da rottamare*” e l’affidatario si impegnava “*allo smaltimento dei materiali e dei mezzi non più utilizzabili, da effettuare*

mediante demolizione, rottamazione nei modi di legge ...”; (b) secondo la richiesta di preventivo prot. 6017 del 28.07.2020, nella “*demolizione-rottamazione delle attrezzature e dei mezzi fuori norma...*”). Diversamente, infatti, non si comprenderebbe a che titolo ESA potesse corrispondere il corrispettivo economico emarginato nelle offerte presentate dall’operatore economico.

3.2. La sola partita di danno concernente l’affidamento di cui alla determinazione n. 122/2020 deve però formare oggetto di rettifica in diminuzione. Infatti, il valore effettivo della relativa componente ferrosa da sgomberare non può essere pari a 25.214,85 (pag. 27 della citazione), come intuitivamente reso chiaro dal fatto che il peso in tonnellate di tale componente, restituito dal rapporto fra euro 25.214,85 ed il valore unitario per tonnellata (che rimane pari a 120 euro), sarebbe pari a 210,123 tonnellate, laddove, anche per il Requirente, è invece pacifico che il Greco abbia stimato il quantitativo di pertinente materiale (dei siti di Via Partanna-Mondello e Via dei Mille) in complessive tonnellate 152,65. L’errore di calcolo, rinvenibile in citazione, è speculare a quello contenuto nella tabella di pag. 7 della relazione Greco prot. 10226 del 21.12.2020, ove il Dirigente vi inserisce, erroneamente, i valori di euro 14.594,40 e 10.620,45 (che sommati risultano pari ad euro 25.214,85) anziché il corretto valore di complessivi euro 18.318,00 (emarginato a pag. 4 della stessa relazione). Infatti, quest’ultimo dato, rapportato al valore unitario per tonnellata (ossia 120 euro), restituisce il corretto peso del materiale sgomberato pari a tonnellate 152,65. Utilizzando, quindi, la formula riassunta al punto I.2.1., par.(iii) della narrativa (e corrispondente a quella proposta a pag. 28 dell’atto

di citazione), ne segue che il minor esborso (id est la partita di danno), in tesi patito da ESA per effetto della corretta quantificazione del controvalore del materiale ferroso di cui alla determina n. 122/2020, è pari ad euro 12.099,96 (e non 20.514,85). In estrema sintesi, il nocumento rimane definitivamente accertato in euro 39.323,67 (euro 12.099,96 + euro 27.223,71).

4. Il danno erariale contestato, sulla cui effettiva natura si è ampiamente detto, si correla, eziologicamente, a vizi che attengono essenzialmente alla fase di *svolgimento* delle procedure di affidamento. Il che pone in questione l'assolvimento delle funzioni che l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 (co. 4, lett. b e c, in particolare) assegna al RUP a presidio della correttezza di tale fase e, nella vicenda concreta, al Guttadauria nominato nel ruolo (cfr., ordine di servizio n. 32 del 22.06.2020 e, in combinato fra loro, la nota prot. 6017 del 28.07.2020 firmata dal GUP Guttadauria e l'ordine di servizio n. 45 del 31.07.2020).

4.1. Questi, come prospettato dal Requirente, ha omesso ogni stima preventiva di quantità e controvalore unitario del materiale ferroso vendibile, lasciandone "inspiegabilmente" la determinazione all'operatore economico. Il RUP, inoltre, ha accreditato, nei "verbali congiunti" del 30.06.2020 e del 30.07.2020, il compimento di stime "parametriche" viceversa assenti in atti, nonché "verifiche congiunte ESA-ditta" non meglio identificabili. La disamina degli allegati "*verifica e raffronto*", infatti, conferma la conclusione che essi rappresentino nulla di più che meri inventari di mezzi/materiali nei quali è assente, fra l'altro, l'indicazione di pesi e quantità funzionale alla preventiva e corretta stima di cui si discute.

4.2. L'operato del Guttadauria è da qualificarsi inequivocamente doloso,

in quanto perpetrato, consapevolmente e volontariamente, con il fine di garantire un indebito profitto in favore dell'affidatario. A questo profitto, simmetricamente, faceva però da contraltare il consapevole pregiudizio economico patito dall'Amministrazione di appartenenza. In questo senso depongono svariati elementi prospettati in citazione e provati in atti, oltre che, ovviamente, l'evenienza che il singolare *modus procedendi* seguito dal RUP in occasione del primo affidamento sia stato reiterato, in termini sostanzialmente identici, in relazione al secondo (cfr., ancora, i verbali congiunti del 30.06.2020 e del 30.07.2020): ciò che logicamente esclude la possibilità di qualificare la condotta omissiva tenuta in occasione del primo affidamento come meramente affetta da colpa grave. Prive di seria consistenza, poi, risultano le pertinenti difese svolte dal Guttadauria per revocare in dubbio anche questa conclusione. Segnatamente:

- il RUP si dimostra anzitutto consapevole del fatto che il materiale ferroso da sgomberare avesse oggettivamente un controvalore economico e che, pertanto, costituisse un valore positivo del patrimonio ESA. È in questa prospettiva che i verbali congiunti RUP/ditta apprestano una cornice motivazionale, tuttavia solo apparente, finalizzata a dare conto di inesistenti istruttorie preliminari (cfr. nota ESA prot. 9726 dell'08.11.2022; all. 21 al doc. 2 cit.) che avrebbero fatalmente confermato la stima operata dall'operatore economico. Sulla implausibilità delle tesi difensive del convenuto, sul punto, già si è detto in precedenza. Va comunque qui sottolineato che al Guttadauria non giova, per orientare diversamente le valutazioni del Collegio, il richiamo alle note prot. nn.6415/16/17 del 6 agosto (a firma congiunta del R.U.P, del Dirigente di Servizio M.A. Dr.

Franco Greco e del Commissario ad acta f.f. Direttore generale) nella parte in cui i responsabili dei siti provinciali, che ne erano destinatari, furono invitati ad integrare i sopralluoghi e le visite effettuate dal R.U.P. Queste note sono infatti successive al verbale congiunto del 30.07.2020 (in cui si fissa il prezzo) e non potevano evidentemente stimolare la integrazione di sopralluoghi e/o visite mai effettuati dal RUP per addivenire alla stima preventiva della componente ferrosa;

- per assicurare a Metal Express l'indebito vantaggio economico, rimettendo alla sua determinazione la quantificazione del valore dei materiali da sgombrare, risultò strategicamente funzionale, peraltro, concentrare a valle delle procedure (ossia fra le "precisazioni" dell'offerta, inammissibilmente consentite alla ditta, ed "i verbali congiunti" che le recepiscono) il ventaglio di illegittimità sopra esaminato. Si aveva modo, per questa via, di aggirare la anomala (ma strumentale) assenza, in seno all'avviso del 22.06.2020 relativo alla determina n. 122/2020, delle condizioni tecnico-economiche cui parametrare l'offerta: questione anch'essa oggetto di perspicua censura ad opera dell'atto introduttivo. Specie se non già escluso dalla descrizione della prestazione richiesta dal committente pubblico (come, appunto, in fattispecie: cfr. *supra*), il riconoscimento del diritto di ritenzione dei mezzi/materiali costituisce, comunque, condizione che incide sul prezzo di affidamento e che i potenziali operatori interessati all'avviso avrebbero dovuto senz'altro conoscere *ex ante*. Questa dinamica, sebbene in termini più sfumati alla luce dell'opzione procedurale prescelta dal RUP di affidare direttamente a Metal Express il corrispondente servizio (astrattamente legittimata dall'art. 1 D.L. n.

76/2020), è presente anche in relazione al secondo affidamento, una volta

che consideri il tenore della nota prot. 6017 del 28.07.2020 di richiesta del

preventivo alla stessa Metal Express;

- in ordine al primo affidamento, inoltre, il disegno antigiuridico

ascrivibile al Guttadauria imponeva che venisse simulato - anche al cospetto

degli organi interni ESA - un confronto concorrenziale apparentemente

regolare. È in tale contesto, allora, che si consumerà la vicenda riguardante il

ricevimento della offerta della ditta bresciana ed il mancato rinvenimento

delle raccomandate di invito al sopralluogo delle altre due ditte ammesse

(oltre l'affidataria). A riguardo, il convenuto si limita ad opporre che la

documentazione rilevante per dimostrare un diverso svolgersi dei fatti non

sarebbe stata restituita dai militari incaricati delle indagini; ma, dalla

disamina della nota ESA prot. 9726 dell'08.11.2022 (all. 21 al doc. 2 cit.),

esce confermato che qui ricorre una ipotesi di inesistenza originaria della

prova documentale delle raccomandate e del loro invio. Inidonea a fornire

dirimenti elementi di segno diverso, è, intuitivamente, la mera schermata

informatica del protocollo in uscita. Quanto poi alla esclusione della ditta

bresciana, per la quale non costa (come doveva essere) un provvedimento

amministrativo espresso di esclusione, rimarrebbe da capire, per replicare

alla difesa svolta dal convenuto, in quale punto l'avviso del 22.06.2020

prescrivesse a pena di esclusione dei partecipanti l'indicazione di *"quale*

ditta/e avvalersi in loco per l'effettuazione del servizio". Le circostanze

descritte rendono dunque altamente verosimile che la Metal Express sia stata

la sola ditta invitata al sopralluogo, così come espone l'atto introduttivo;

- a fronte dei superiori, dirimenti, profili fattuali e giuridici condivisi

dal Collegio, la necessità di soffermarsi ulteriormente sulla sequela di anomalie prospettate dal P.M. contabile a proposito della liquidazione della spesa deve dirsi assorbita. La liquidazione ed il pagamento delle prestazioni in favore dell'affidatario colorano certamente di attualità e certezza il danno contestato, ma, ai fini del suo prodursi, le prospettate irregolarità che avvincono tali fasi appaiono chiaramente neutre. Poiché, inoltre, già è stata raggiunta la prova della connotazione dolosa della condotta del RUP, non ricorre diversa ragione per attardarsi sul punto. Più complessivamente, il giudizio di sussistenza/insussistenza di tali ulteriori anomalie non potrebbe comunque condurre ad esiti diversi (più o meno favorevoli) sia per il P.M. contabile sia per il convenuto Guttadauria;

- infine, essendo stata accertata a carico del Guttadauria una condotta dolosa, per tutti i motivi illustrati, questi non può utilmente invocare, ai fini della propria assoluzione, che i principali atti dei due procedimenti rechino il parere di regolarità tecnica o di quello contabile o, più in generale, che il Dirigente competente (Greco) nulla abbia obiettato all'epoca dei fatti.

5. Passando alla posizione del Caldarone, il Collegio non ravvisa l'esistenza di elementi atti a radicare la prova del concorso doloso ipotizzato a suo carico dall'Ufficio di Procura. Infatti:

- pur ammettendo che il dipendente ESA rag. Di Matteo, già anteriormente all'avviso pubblico del 22.06.2020, si fosse fatto inviare dal Responsabile del Centro di Porto Empedocle l'elenco dei mezzi e dei materiali da sgombrare o che egli, il successivo 10 agosto 2020 (o, in tesi, anche nel maggio precedente), si fosse recato in prima persona (ed in difetto di ogni incarico che ne spieghi l'iniziativa) presso il medesimo Centro

unitamente al legale rappresentante di Metal Express, non si comprende quali siano le evenienze che ne consentano il collegamento con la persona del Caldarone e, in particolare, con l'ipotizzato disegno antiggiuridico che questi avesse di affidare, poi, i servizi di sgombero al citato operatore economico. È influente e priva di significatività, in questa direzione, la circostanza che il Di Matteo fosse assegnato, all'epoca dei fatti, all'Ufficio di Staff alle dirette dipendenze della Direzione generale. Come si ricava dall'All. B al doc. 6 del fascicolo di Procura, infatti, il Di Matteo era già stato assegnato a questo Ufficio sin dal 2016 (determina n. 2 del 16 maggio 2016) sebbene, successivamente, con ordine di servizio n. 262/2019 egli sia stato assegnato all'Ufficio economico e previdenziale dell'Area generale. La lettura dell'ordine di servizio n. 1 del 16.12.2019, a firma Caldarone, dimostra piuttosto che la posizione del Di Matteo sia stata coinvolta nell'esercizio di una più massiva attività amministrativa in autotutela posta in essere dal Commissario e dovuta, partitamente, alla assegnazione di 3 dipendenti (Di Matteo compreso) contestualmente sia all'Ufficio di Staff sia ad altri Uffici dell'Ente. Il Di Matteo, in sintesi, sarà esclusivamente assegnato all'Ufficio di Staff per effetto dell'ordine di servizio n. 1/2019 ma ciò non significa, per quanto detto, che per lui si trattasse della prima esperienza presso questo Ufficio o che la sua chiamata, qui, abbia avuto un qualche carattere personale o "fiduciario". La lettura della relazione Vaccaro (prot. 364 del 21.11.2022: allegata al doc. 6 cit.), responsabile del centro di Porto Empedocle, dà conto piuttosto che alla visita del 10.08.2020 avessero congiuntamente partecipato il Di Matteo, il Di Fresco ed il RUP;

- in considerazione della specifica fase in cui si è annidata la condotta

antigiuridica causativa del danno contestato – vale a dire quella di svolgimento delle procedure di affidamento che, unitamente alla predisposizione dell’avviso pubblico del 22.06.2020 ovvero della nota prot. 6017 del 28.07.2020, è stata presidiata dal RUP – non risulta minimamente dimostrato che le decisioni del Caldarone di disporre lo sgombero dei compendi ESA abbiano orientato l’operato del RUP in senso antigiuridico, imprimendogli una qualche efficacia causale rispetto al risultato diseconomico prodottosi (che dipende, si ripete, da una sottostima dolosa dei materiali). In altri termini, pur quando si acclarasse che le decisioni in questione siano illegittime per assenza dei presupposti ovvero per incompetenza (ma, in senso opposto, cfr. *infra*), non per ciò solo può concludersi - in difetto di ulteriori e seri riscontri probatori – che esse rappresentino il contributo del Caldarone alla più organica macchinazione prospettata nell’atto introduttivo. *A fortiori*, quanto osservato deve ripetersi a proposito della clausola contenuta negli atti di affidamento con cui si riconosce un’anticipazione sul prezzo del servizio nella misura del 50%, la quale, ai fini della causazione del danno, è irrilevante. La clausola incide, al più, sulle modalità di pagamento del prezzo ma non sulla sua determinazione, nel che sta l’essenza del danno erariale contestato.

6. Passando agli atti con cui il convenuto, nella qualità di commissario *ad acta* e direttore generale facente funzioni, dispone lo sgombero dei compendi immobiliari, il Collegio non ravvisa i profili di illegittimità prospettati in citazione.

6.1. In relazione ai cespiti interessati dalla determina n. 151/2020, l’ordine di servizio n. 45 acquisito al prot. ESA n. 6128 del 31.07.2020 (in

produzione Caldarone) ne dispone la liberazione dai “*mezzi ed attrezzature in disuso da diversi lustri*” per evitare “*sia eventuali fenomeni di inquinamento ambientale sia una rappresentazione di abbandono a nocumento dell’immagine dell’Ente*”. Il Collegio osserva anzitutto come risulti pacifico che, ai sensi degli artt. 27 e 72 d.lgs. 81/08, i mezzi in disuso non fossero commerciabili secondo l’originaria destinazione d’uso (così pag. 4 della relazione Greco prot. 9318 del 23.11.2020). Inoltre, l’attenta considerazione dei codici CER riportati nei formulari esaminati dal Dirigente Greco per redigere la relazione (160103; 160117; 160106; 170405; 160601*; 160104*; 1770405; 170405; 170409*) rivela la qualificazione di “rifiuti pericolosi” propria di consistenti quantità di materiali da sgombrare. L’art. 184 del d.lgs. 152/2006 (nel testo inciso dalle modifiche apportatevi dalla L. 205/2017 e vigente fra il 01.01.2018 ed il 25.09.2020) stabiliva, infatti, che (co. 4) “*sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto*” e che (co. 5) “*l’elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose*”. L’elenco in questione (ancora comma 5), peraltro, “*è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi*”, sempre che sussista la condizione – qui ricorrente alla stregua dell’acclarato disuso pluriennale – posta dal precedente art. 183 co. 1 lett. a) (costituisce “rifiuto”, ai sensi di questa disposizione, “*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”; cfr., analogamente, l’articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE

richiamata dall'Allegato D vigente *ratione temporis*). L'Elenco rifiuti accluso al citato Allegato D annovera i codici CER più sopra richiamati e, di essi, quelli contrassegnati con asterisco definiscono, ulteriormente, il materiale corrispondente in termini di "rifiuto pericoloso" anche nei sensi e per gli effetti della direttiva 2008/98/CE (cfr. punto 3.4. dello stesso allegato D).

6.1.1. Stando così le cose, sussistevano, e risultano compiutamente esplicitati, i presupposti in fatto e diritto che abilitavano il Commissario *ad acta* nel determinarsi, legittimamente, per lo sgombero dei compendi. Il D.A. n. 68/GAB (fra gli allegati al doc. 2 del fasc. di Procura), infatti, attribuiva al comparente con formula assai lata ed alternativa ("*e/o*") la competenza ad adottare "*tutti gli atti urgenti ed indifferibili e/o ogni altro e/o procedimento di competenza del Direttore generale la cui non evasione possa essere di danno o nocimento al buon andamento della P.A.*". Contrariamente a quanto ipotizzato dal Requirente, infine, il fatto che i materiali (specie quelli pericolosi) si trovassero "stoccati" *in situ* da tempo non elide il presupposto dell'urgenza del provvedere (*ex plurimis*, C. Stato, sez. V, n. 5919/2014; Id. n. 4968/2012; T.A.R. Napoli, sez. V, n. 4653/2022 a proposito dell'urgenza ed indifferibilità prevista dall'art. 50 dal d.lgs. 267/2000).

6.2. Con riguardo alla decisione di liberare il compendio immobiliare di Via dei Mille (interessato dalla determina di affidamento n. 122/2020) e su cui l'atto introduttivo focalizza l'attenzione, deve prendersi abbrivio, in fatto, dalle incontestate premesse recate dall'ordine di servizio n. 32 del 22.06.2020, a firma Calderone, di nomina a RUP del Guttadauria della pertinente procedura. Da esse si ricava che i cespiti in argomento fossero

stati trasferiti dall'ESA in proprietà della Regione Siciliana in forza di un accordo di programma. Quest'ultimo, alla stregua degli artt. 9 della L.R. n. 17/2004 e 4 L.R. n. 21/06, è infatti lo strumento previsto dal dettato normativo regionale per *valorizzare* gli immobili oggetto di cessione. Inoltre, secondo le stesse premesse, "*in esecuzione*" del modulo consensuale intervenuto *inter partes*, ESA era chiamata a lasciare il compendio libero da personale, mezzi ed attrezzature. È in questa specifica cornice, pertanto, che deve essere contestualizzata l'iniziativa assunta dal comparente in occasione della trasmissione all'Assessorato regionale della propria nota prot. 2975/P dell'11.05.2020 ed in conseguenza del ricevimento, in data 07.05.2020, della seconda istanza della Fondazione. Quest'ultima, oltre a richiedere il comodato decennale della struttura di Via Partanna Mondello (che correttamente il Caldarone non assentirà, esorbitando, per durata, l'atto concessivo dalle sue attribuzioni), domandava infatti un ulteriore magazzino per le esigenze ivi rappresentate, le quali, differentemente da quanto ritenuto dal Requirente, si riconnettevano anch'esse alla sopravvenienza pandemica. In tal senso milita la correlazione motivazionale che l'istanza del privato istituisce fra "*l'elevato numero di assistiti nella Sicilia occidentale*" e i "*numeri*" che "*oggi [ossia in Pandemia]...sono cresciuti sensibilmente...*". Il punto saliente della questione è però che, per il Commissario *ad acta*, l'istanza della Fondazione – comunque rimessa "*in copia allegata*" all'Assessorato – costituì l'*occasio* storica non solo per significare all'amministrazione regionale (ossia alla proprietà dell'immobile) che il compendio poteva dirsi idoneo allo scopo segnalato dal privato ma anche per rappresentare che si sarebbe proceduto, con somma urgenza, allo sgombero

ed alla dismissione di quanto ivi allocato “*per facilitare, in ogni caso, la piena disponibilità del complesso immobiliare... da parte della Regione*”. In estrema sintesi, con la nota in discorso, l’attuale occupante *sine titolo* dell’immobile significa al suo proprietario che provvederà a sgombrare le aree interessate (da quelli che, tecnicamente, erano rifiuti per le ragioni già descritte: cfr. la relazione Greco prot. 10226 del 21.12.2020) in esecuzione dell’evocato accordo di programma, indipendentemente, cioè, dal fatto che la Regione ritenesse di condividere o meno il giudizio di idoneità allo scopo (di cui all’istanza del 07.05.2020) dell’immobile per come contestualmente formulato dal Commissario *ad acta*. Ora, creare le condizioni per rendere possibile al proprietario la valorizzazione del suo immobile – *id est* sgomberare le aree - costituiva certamente atto dovuto per ESA (occupante *sine titolo* del compendio a tenore dell’accordo di programma). In quanto tali, le corrispondenti determinazioni commissariali appaiono senz’altro sussumibili nelle alternative attribuzioni perimetrare dai D.A. - Gab nn. 29 e 52 del 2020 e sotto più punti di vista. In questa specifica prospettiva, l’ordine di servizio n. 32/2020 preciserà, plasticamente, che allo sgombero totale doveva procedersi “*al fine di poter consentire al Governo regionale di disporre del sito anche per addivenire, ove possibile, alle immanenti esigenze prospettate dalle associazioni di volontariato...*”. Il “*visto di proceda*” - accordato dall’Assessore competente – ulteriormente suffraga il giudizio di piena legittimità dell’operato commissariale. Che poi non sia stato formalizzato il contratto di comodato della struttura con la Fondazione, questa è tematica che avvince le valutazioni compiute dalla proprietà regionale e che non impinge, per converso, sulla correttezza della condotta

del Caldarone. Il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, doveva senza ritardo o indugio consentire lo sgombero delle aree onde l'amministrazione regionale ne entrasse nella piena disponibilità ai fini della relativa valorizzazione nei sensi discrezionalmente decisi ovvero da decidersi.

6.3. Legittimo è inoltre l'ordine di servizio n. 32/2020 nella parte in cui esso riguarda il compendio di Via Partanna Mondello (di proprietà ESA) e, quindi, lo sgombero delle *“attrezzature e dei mezzi non più utilizzabili, in quanto estremamente vetusti, non a norma e/o funzionali all'attività dell'Ente, per i quali occorre procedere alla demolizione, rottamazione nei modi di legge”*. Ciò, in particolare, per tutte le ragioni già in precedenza illustrate. Merita solo di precisarsi che la rimozione, a cura del proprietario, di materiali passibili di essere qualificati come rifiuti non è incompatibile con le migliorie, le manutenzioni e le opere di valorizzazione economica del sito cui si riferisce la Fondazione (nella seconda istanza del 07.05.2020) né lo è, inoltre, con il carattere di gratuità del comodato assentito. Diversamente, anzi, immanenti ragioni di salubrità e di sicurezza delle superfici comodate imponevano l'effettuazione, ad opera del proprietario, delle pertinenti operazioni di sgombero anche per garantire al comodatario la fruizione del sito nel rispetto della vigente normativa. Non intercedeva il danno erariale per cui è processo – né forma oggetto di partita contestazione in citazione – la condotta del Commissario concretatasi nella concessione in comodato gratuito, fino al 31.12.2020, del sito di Via Partanna giusta determina n. 30/2020. Anche della legittimità di questo provvedimento concessivo non potrebbe dubitarsi, in effetti, alla luce della sua temporaneità (che il successore del Caldarone prorogherà al 30.06.2021 in linea con la

normativa emergenziale) e del suo collegamento funzionale con le esigenze di tono pubblicitario, indotte dall'evento pandemico, rappresentate dalla Fondazione (nell'istanza del 01.04.2020 e, quindi, in prossimità dell'entrata in vigore D.L. n. 18/2020) in stretta correlazione con il Progetto regionale di solidarietà alimentare.

7. Esclusi il concorso doloso del Caldarone e la prospettata illegittimità degli atti prodromici alle procedure di affidamento a questi esclusivamente riconducibili, il Collegio, infine, ritiene insussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, in tesi rimproverabile al convenuto, in rapporto all'adozione sia delle determine nn. 122/2020 e 151/2020 sia degli atti successivi riguardanti le fasi della liquidazione e del pagamento. La serie degli atti e provvedimenti appena richiamati si fondano, infatti, sui pareri di regolarità tecnico-contabile resi dall'apparato amministrativo e/o fanno proprie le relazioni del RUP ed i contributi istruttori che esse recano. Tale complessiva evenienza, unitamente alla peculiare natura tecnica delle criticità che avvincono il prodursi del documento erariale nonché ed alla connotazione dolosa della condotta del RUP, portano ad escludere la colpa grave del Caldarone, senza che, pertanto, risulti necessario ogni approfondimento sulla portata dell'art. 21 D.L. n. 76/2020.

8. Per quanto evidenziato, il Collegio:

a) **dichiara** esente da responsabilità amministrativa **CALDARONE Nicolò (CLDNCL76C17G273T)** a cui, a sensi dell'art. 31 c.g.c., vanno riconosciute le spese di lite – da porsi a carico dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana - nella misura di euro **2.199,00** (comutate secondo il valore della domanda principale, in applicazione dello scaglione minimo ed

al netto della fase istruttoria non tenutasi), comprensiva di spese generali,
oltre IVA e CPA se dovute;

b) accerta la responsabilità amministrativa dolosa di **GUTTADAURIA Salvatore (GTTSVT55C19H792W)** e, per l'effetto, lo condanna, in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, al pagamento di euro **39.323,67 (trentanovemilatrecentoventitre,67)** oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi, nonché agli interessi legale, sulla somma così rivalutata, con decorrenza dal deposito della presente sentenza e fino ad effettivo soddisfo. Il **GUTTADAURIA Salvatore (GTTSVT55C19H792W)**, inoltre, va condannato alle spese di giustizia, in favore dello Stato, quantificate in euro **378,54 (trecentosettantotto,54)**.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

1) **dichiara** esente da responsabilità amministrativa **CALDARONE Nicolò (CLDNCL76C17G273T)** al quale, a sensi dell'art. 31 c.g.c., vanno riconosciute le spese di lite – da porsi a carico dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana - nella misura di euro **2.199,00** (comutate secondo il valore della domanda principale, in applicazione dello scaglione minimo ed al netto della fase istruttoria non tenutasi), comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute;

2) **accerta** la responsabilità amministrativa dolosa di **GUTTADAURIA Salvatore (GTTSVT55C19H792W)** e, per l'effetto:
- lo condanna, in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, al pagamento di euro **39.323,67 (trentanovemilatrecentoventitre,67)**, oltre

rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi, nonché agli interessi

legali, da computarsi sulla somma così rivalutata, con decorrenza dal

deposito della presente sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

- lo condanna, altresì, al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello

Stato, quantificate in euro **378,54 (trecentosettantotto,54)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 12 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

